REGOLAMENTO (CEE) n. 4164/87 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1987

relativo all'applicazione della decisione n. 1/87 del Consiglio di associazione CEE-Malta che modifica ulteriormente gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta [1] è stato firmato il 5 dicembre 1970 ed è entrato in vigore il 1° aprile 1971;

considerando che un protocollo che stabilisce talune disposizioni relative all'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta [2] è stato firmato a Bruxelles il 4 marzo 1976 ed è entrato in vigore il 1° giugno 1976;

considerando che, in virtù dell'articolo 25 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, che è parte integrante di detto accordo, il Consiglio di associazione ha adottato la decisione n. 1/87 che modifica ulteriormente gli articoli 6 e 17;

considerando che è necessario applicare tale decisione nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La decisione n. 1/87 del Consiglio di associazione CEE-Malta è applicabile nella Comunità.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. HAARDER

---

(1) GU n. L 61 del 14. 3. 1971, pag. 2.
(2) GU n. L 111 del 28. 4. 1976, pag. 3.